

Il quadro normativo sulla sicurezza informatica

Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Studio Legale Finocchiaro



www.studiolegalefinocchiaro.it
www.blogstudiolegalefinocchiaro.it



Le principali tematiche

- Sicurezza dei dati
- Sicurezza dei documenti informatici
- Sicurezza dei sistemi informatici
- Sicurezza del patrimonio intellettuale
- Sicurezza della trasmissione



Sicurezza dei dati

- Dato personale
 - qualunque informazione riferibile ad una persona fisica o giuridica, ente o associazione, in via diretta o mediata (art. 4, lett. b., d. lgs. 196/2003)



Sicurezza dei dati

- La sicurezza è nozione centrale del Codice per la protezione dei dati personali
 - esprime un concetto dinamico e non statico



Sicurezza dei dati

- Diverse forme di responsabilità
 - penale (artt. 167 e ss.)
 - civile (art. 15)
 - amministrativa (artt. 161 e ss.)



Responsabilità civile e penale

- Obbligo di risarcire il danno cagionato se non si prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitarlo (art. 15)
- Reato di omessa adozione di misure di sicurezza, arresto sino a 2 anni o ammenda da diecimila a cinquantamila euro (art. 169)
- “Ravvedimento operoso”



Responsabilità amministrativa

- Sono previste diverse tipologie di sanzioni amministrative (artt. 161 - 166)
 - sanzioni pecuniarie da cinquecento a centottantamila euro



Sicurezza dei documenti

- Codice dell'Amministrazione digitale (d. lgs. n. 82/2005 e successive modifiche)
 - contenuto estremamente composito



Il CAD: cosa disciplina?

- Valore giuridico dei documenti informatici
 - documento informatico
 - firme elettroniche
 - equiparazione al documento in forma scritta
 - efficacia probatoria



Il CAD: cosa disciplina?

- Comunicazioni elettroniche: il valore giuridico
- Dematerializzazione, copie



Il CAD: il punto di partenza

- Documento informatico
 - la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, lett. p)



Il CAD: l'impianto originario in materia di firme

- 3 tipi di firme
 - firma elettronica
 - firma elettronica qualificata
 - firma digitale



Firme: le definizioni

- “Firma elettronica”
 - insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica (art. 1, lett. q)



Firme: le definizioni

- “Firma elettronica qualificata”
 - firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (art. 1, lett. r)



Firme: le definizioni

- “Firma digitale”
 - firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche correlate tra loro che consenta di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico (art. 1, lett. s)



Sicurezza dei sistemi informatici

- Le regole dettate dall'All. B al d. lgs. 196/2003
- I reati informatici e le recenti modifiche al Codice penale
- La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (d. lgs. 231/ 2001)



Sicurezza dei sistemi informatici: le regole del d. lgs. 196/2003

- Rischi individuati dalla legge:
 - distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
 - accesso non autorizzato
 - trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta



Misure minime di sicurezza

- Semplificate da provv. Garante 27/11/2008
 - autenticazione informatica
 - adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione
 - utilizzazione di un sistema di autorizzazione, se necessario
 - aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito di trattamento degli incaricati



Misure minime di sicurezza

- protezione degli strumenti elettronici e dei dati
- adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza
- adozione di procedure per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi



Misure minime di sicurezza

- tenuta del documento programmatico per la sicurezza
- adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale effettuati da organismi sanitari



I principali reati informatici

- Art. 491-bis c.p. - Falsità di documenti informatici
- Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
- Art. 617-sexies c.p. - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche



I principali reati informatici

- Art. 635-*bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-*quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 640-*ter* c.p. - Frode informatica



Sicurezza del patrimonio intellettuale

- Secondo l'OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) il *software* può essere definito come:
 - “l'espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni (o simboli) contenuti in qualsiasi forma o supporto, capace direttamente o indirettamente di far eseguire o far ottenere una funzione, un compito o un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell'informazione”



La tutela del *software*

- Art. 1, co. 2, e art. 2 n. 8, l. 633/41: “sono comprese nella protezione: (...) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore”



La tutela del *software*

- Secondo le disposizioni richiamate, inoltre, “restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce
- (...) il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”



Il d. lgs. 231/2001 e il principio *societas delinquere non potest*

- Responsabilità dell'ente per illeciti amministrativi dipendenti da reati (tra cui anche i reati informatici)
 - Compiuti nell'interesse o vantaggio dell'ente



Sicurezza della trasmissione dei documenti informatici

- Posta elettronica certificata
 - Ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici



P.E.C.

- Consente, nella trasmissione telematica di documenti, di rendere opponibili a terzi data e ora della trasmissione e della ricezione



P.E.C.

- Funzionamento
 - il mittente invia un'email al proprio gestore PEC, che la sottoscrive digitalmente e la marca temporalmente (inserimento nella “busta di trasporto”), rilasciando apposita ricevuta al mittente, e quindi la recapita al gestore PEC del destinatario, che accusa ricevuta

